

Linee guida

**per la concessione di prestazioni di sostegno
conformemente al programma di attuazione San Gottardo 2024-2027
relativo alla Legge federale sulla politica regionale**

I tre Cantoni Uri, Grigioni e Ticino (denominati a seguire «Cantoni») perseguono una politica regionale comune per la regione San Gottardo. L'obiettivo è trasformare questa regione in un'area economica e abitativa intercantonale funzionalmente integrata. A tal proposito, il Cantone di Uri assume un ruolo guida. Lo strumento di attuazione e promozione di misure è costituito dal Programma San Gottardo (PSG).

I Cantoni hanno preso visione del programma di attuazione NPR San Gottardo 2024-2027 (PA PSG 2024-2027) in base alle seguenti decisioni:

- decisione del Consiglio di Stato del Cantone di Uri n. 2023-111 R-330-12 dell'13.06.2023;
- decisione del Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni n. 547/2023 dell'27.06.2023;
- decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino n. 3308 dell'05.07.2023.

Sulla base della Legge federale sulla politica regionale, del PA PSG 2024-2027 e delle decisioni di cui sopra, si stabiliscono i dettagli descritti a seguire.

1. Principi generali

1.1. Ambito geografico di validità

L'area delle prestazioni di sostegno in base alle presenti linee guida corrisponde all'area del PSG secondo quanto previsto dal capitolo 6 del PA PSG 2024-2027.

1.2. Requisiti per l'erogazione di prestazioni di sostegno

Le prestazioni di sostegno possono essere concesse soltanto se

- sono in linea con la strategia del PA PSG 2024-2027. In ambito infrastrutturale, ai sensi della NPR vengono sostenute soltanto infrastrutture di sviluppo e piccole infrastrutture di rilevanza economica regionale;
- producono un impatto economico sovracantonale oppure forniscono un contributo particolare allo sviluppo economico della regione e rafforzano la regione San Gottardo nel suo complesso;
- al finanziamento partecipano almeno due Cantoni per i contributi NPR a fondo perso o di norma almeno due Cantoni per i prestiti NPR;
- i Cantoni partecipanti al finanziamento forniscono le prestazioni equivalenti;
- tutti i Cantoni prestano il proprio consenso al progetto e al finanziamento tramite i fondi del PSG;
- è possibile una decisione finale dei Cantoni prima dell'inizio dei lavori o della costruzione. (Se, in via eccezionale, una tale decisione non può essere presa prima, il Cantone dove si svolge l'intervento può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o della costruzione. Se il Cantone in cui si svolge l'intervento non è definito in modo univoco, l'inizio anticipato dei lavori e della costruzione deve essere disposto dal Cantone capofila.)

1.3. Elaborazione delle richieste

Il Comitato direttivo (CD) del PSG verifica l'idoneità all'erogazione delle prestazioni di sostegno ai sensi della NPR sulla base di richieste concrete che devono contenere i dati seguenti:

- dati sui promotori del progetto;
- descrizione dettagliata del progetto, tempistiche incluse;
- concetto o business plan (modello operativo e finanziamento degli investimenti e dell'operazione inclusi);
- piano finanziario, derivato dal concetto o dal business plan, comprensivo di conto economico del piano, bilanci del piano e conto del flusso dei fondi del piano;
- attestazione del finanziamento;
- dati sulle garanzie di eventuali prestiti federali.

La decisione definitiva sul sostegno viene adottata dalle rispettive istanze cantonali sulla base delle loro competenze in materia di diritto finanziario.

1.4. Eccezioni

In taluni casi motivati è possibile sostenere anche progetti non conformi a questi requisiti.

2. Finanziamento

2.1. Entità delle prestazioni di sostegno

L'entità delle prestazioni di sostegno viene determinata sulla base dei seguenti criteri cumulativi (a-f) e non cumulativi (g-l)¹:

- a) Il progetto è conforme alla strategia e alle priorità di promozione del PA PSG 2024-2027.
- b) Il progetto si inserisce funzionalmente in modo coerente nell'area del Gottardo ed è conforme al posizionamento strategico della regione o lo rafforza.
- c) Il progetto mira a rafforzare l'innovazione, il pensiero e l'azione imprenditoriali nonché i sistemi di creazione del valore a livello sovregionale volti all'esportazione oppure il progetto ha un orientamento sovregionale e fornisce un contributo particolare allo sviluppo economico regionale.
- d) Il progetto è sostenuto dall'economia regionale oppure da aziende e/o dal Comune e dalla regione.
- e) Dopo aver ricevuto un sostegno iniziale da parte della Confederazione e dei Cantoni, il progetto può largamente finanziarsi in modo autonomo (privati, promotori del progetto, Comuni, sponsor, ecc.).
- f) Il progetto è sostenibile, vale a dire promette benefici economici tenendo conto degli aspetti ecologici e sociali e sfruttando le sinergie con obiettivi ecologici e sociali.
- g) Il progetto è integrato in un sistema di creazione del valore e conferisce dinamicità anche alle imprese a monte o a valle nonché agli altri attori coinvolti.
- h) Il progetto contribuisce a innescare riforme strutturali.
- i) Il progetto contribuisce a rafforzare i centri regionali.
- j) Il progetto prevede lo sviluppo di cooperazioni tra regioni, Comuni o altri attori a livello interregionale.
- k) Il progetto dispone nel rispettivo contesto di una massa critica tale da far apparire realistica un'efficacia economica nella regione.
- l) Il progetto dispone delle risorse umane necessarie, in possesso di competenze contenutistiche e metodologiche adeguate, e di mezzi finanziari sufficienti.

¹ Criteri riferiti al programma di attuazione NPR San Gottardo 2024-2027, cap. 5.9, pag. 36.

2.2. Chiave di finanziamento tra i Cantoni

Il sostegno finanziario dei progetti avviene in seguito a una stima dell'efficacia da parte del CD (all'unanimità). In caso di disaccordo tra i membri del CD, la decisione unanime spetta ai tre rappresentanti dei governi cantonali.

Per i progetti infrastrutturali in cui cumulativamente le prestazioni equivalenti dei tre Cantoni superano CHF 1 milione, può essere emessa una valutazione dell'efficacia. Il metodo di valutazione dell'efficacia si basa su un approccio semplice e pragmatico. Il CD valuta diversi criteri in un'ottica di analisi costi-utilità. Da questa valutazione si ottiene la chiave di finanziamento. Il metodo dettagliato viene definito dai Cantoni e dalla SECO e serve a poter motivare, spiegare e accettare una chiave di finanziamento. Per la valutazione dell'efficacia non vengono impiegati fondi della Confederazione.

3. Sostegno

3.1 Attività proprie del PSG

Gli incarichi del PSG a terzi ai sensi del PA PSG 2024-2027 (interventi preliminari, chiarimenti preliminari per i progetti, fornitura di competenze di project management ecc.) e i formati innovativi possono essere finanziati fino al 100%, con una ripartizione dei costi tra la Confederazione (50%) e i Cantoni (50%). Di norma la chiave di finanziamento tra i Cantoni viene suddivisa in parti uguali. Il Cantone di Uri è responsabile dei conteggi relativi al progetto. Una volta disponibili le decisioni di finanziamento dei Cantoni coinvolti nel progetto in questione, i finanziamenti concessi vengono versati al Cantone di Uri. Questo Cantone esamina il conteggio finale elaborato dal Segretariato del PSG e procede eventualmente alla restituzione ai Cantoni interessati dei fondi versati in eccesso.

3.2 Contributi federali NPR e contributi cantonali (prestazioni equivalenti)

Ai sensi del PA PSG 2024-2027, i Cantoni possono sostenere i progetti con contributi fino al 50% dei costi conteggiabili. In casi eccezionali, per gli studi di fattibilità la prestazione di sostegno può anche essere più elevata, non tuttavia superiore al 70%. I contributi vengono ripartiti a metà tra la Confederazione e i Cantoni. Per le prestazioni di sostegno destinate ai progetti infrastrutturali sono previsti prestiti federali (cfr. art. 3.3). L'entità della prestazione di sostegno viene stabilita dal CD tenendo conto dei criteri menzionati e della chiave di finanziamento. Il Cantone di Uri è responsabile della corresponsione dei contributi. Il Segretariato verifica i conteggi parziali o finali che il richiedente è tenuto a presentare. La corresponsione dei contributi cantonali ai promotori del progetto e il computo tra i Cantoni coinvolti spettano al Cantone di Uri. Il Cantone di Uri restituisce ai Cantoni interessati gli eventuali contributi cantonali versati in eccesso.

3.2.1 Flessibilizzazione del sostegno alle infrastrutture

Per sostenere progetti infrastrutturali più piccoli con rilevanza economica regionale, la SECO può fornire un contributo federale a fondo perso di massimo CHF 50'000 per progetto, a cui si aggiungono contributi cantonali almeno equivalenti. Il limite di budget per i progetti che possono essere considerati «piccoli progetti infrastrutturali» è stato fissato dalla SECO a CHF 700'000.

3.3 Prestiti federali NPR e prestazioni equivalenti dei Cantoni

I Cantoni possono sostenere progetti infrastrutturali ai sensi del PA PSG 2024-2027 mediante prestiti federali NPR. L'entità della prestazione di sostegno viene stabilita dal CD tenendo conto dei criteri menzionati e della chiave di finanziamento. Di norma, un prestito federale copre al massimo il 30% dei costi di investimento conteggiabili; a questo si aggiunge una prestazione almeno equivalente dei Cantoni sotto forma di contributi a fondo perso.

3.3.1 Condizioni dei prestiti federali

Per i prestiti federali si applicano le seguenti condizioni:

- a) I costi di investimento ammontano di norma almeno a CHF 1 milione a progetto.
- b) La durata massima del prestito federale è di 25 anni² e si orienta alla durata dell'ammortamento dell'infrastruttura in questione.
- c) I promotori del progetto assicurano di norma l'apporto di capitale proprio pari ad almeno il 25%³.
- d) I prestiti federali vengono concessi solo a infrastrutture accessibili pubblicamente.
- e) I conteggi relativi al progetto devono essere effettuati entro quattro anni dalla decisione finale. I Cantoni e la Confederazione possono autorizzare eccezioni.
- f) I rimborsi dei prestiti federali vengono assicurati di norma dal richiedente mediante il ricorso a garanzie comunali (impegno eventuale), pegno immobiliare (ad es. ipoteca o cartella ipotecaria) o altre garanzie di ugual valore.
- g) L'impegno eventuale del prestito federale da parte dei Cantoni avviene in base alla chiave di finanziamento stabilita o in caso da parte del Cantone dove si svolge l'intervento.
- h) Di norma, i prestiti federali devono essere ammortizzati in rate omogenee a partire dal primo anno successivo al versamento finale. I Cantoni e la Confederazione possono autorizzare eccezioni. La durata del prestito federale inizia con il primo versamento parziale.

3.3.2 Calcolo delle prestazioni equivalenti dei Cantoni UR, GR, TI

Il calcolo dei contributi cantonali per i prestiti federali NPR (prestazioni equivalenti) dei Cantoni si basa per lo meno sulle disposizioni della Confederazione.

3.3.4 Distribuzione dell'utile

In linea generale, per la durata del prestito federale non possono essere distribuiti utili e non possono essere effettuati versamenti agli azionisti né ammortamenti di crediti azionari. Se, invece, si procede a tali versamenti / distribuzioni, è necessario comunicarlo anticipatamente

² In base alla Legge federale sulla politica regionale, art. 8, del 6 ottobre 2006.

³ Secondo Cantone TI: art. 15 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009.

al Segretariato del Programma San Gottardo e provvedere contestualmente a un ammortamento aggiuntivo nell'ordine della metà dell'importo corrisposto.

3.3.5 Reporting dei promotori del progetto

Durante il periodo dei lavori occorre presentare resoconti intermedi con cadenza annuale che dimostrino l'avanzamento del cantiere, l'andamento dei costi e gli scostamenti dai costi. La trasparenza dei costi deve essere dimostrata nei dettagli.

Terminati i lavori, per la durata del prestito occorre presentare report annuali sotto forma di chiusure annuali.

3.3.6 Contratto di prestito

I dettagli di un finanziamento infrastrutturale sono disciplinati da un contratto di prestito tra i promotori del progetto e il Cantone in cui si svolge l'intervento.

Il Cantone di Uri è responsabile dell'erogazione del prestito federale e delle prestazioni equivalenti dei Cantoni. Il Cantone dove si svolge l'intervento verifica i conteggi parziali o finali che il richiedente è tenuto a presentare e conferisce al Cantone di Uri l'incarico di computare ai Cantoni interessati le prestazioni di sostegno autorizzate in base ai conteggi. I versamenti del prestito e dei contributi cantonali dei Cantoni interessati nonché il computo degli ammortamenti ai promotori del progetto spettano al Cantone di Uri.

4. Ulteriori disposizioni / Regolamentazioni speciali

4.1 Ulteriori requisiti e condizioni

In singoli casi, le prestazioni di sostegno possono essere vincolate a ulteriori condizioni o subordinate a ulteriori requisiti.

4.2 Ulteriori disposizioni

Il coordinamento con altri strumenti di sostegno deve essere verificato e/o garantito.

4.3 Ottimizzazione infrastrutture impianti di risalita (PA PSG 2024-2027, priorità di promozione «Mobilità e mondi ferroviari»)

Le infrastrutture degli impianti di risalita vengono valutate sulla base delle strategie cantonali e verificate in base a specifici progetti.

5. Entrata in vigore

Le presenti linee guida entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

6. Informazione

Le presenti linee guida disciplinano la posizione comune dei Cantoni e sono pubbliche.

7. Modifiche delle presenti linee guida

Eventuali modifiche delle presenti linee guida necessitano dell'autorizzazione scritta unanime dei tre rappresentanti governativi dei Cantoni.

8. Destinatari

- Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
- Direzione del dipartimento dell'economia del Cantone di Uri
- Dipartimento dell'economia pubblica e socialità del Cantone dei Grigioni
- Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino
- Urner Gemeindeverband
- Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli
- Regiun Surselva

9. Firme

Cantone di Uri
Urban Camenzind
Consigliere di Stato

Altdorf:

Firma

Cantone dei Grigioni
Marcus Caduff
Consigliere di Stato

Coira:

Firma

Cantone Ticino
Christian Vitta
Consigliere di Stato

Bellinzona:

Firma